

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. La presente legge ha a oggetto la disciplina della collaborazione professionale dell'avvocato in regime di monocommittenza, di seguito denominato: «collaboratore monocommittente» resa, in via continuativa e prevalente, in favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale o di una società tra avvocati a fronte della corresponsione, da parte di tali soggetti, di un compenso con cadenza periodica, fisso o variabile.

2. La collaborazione di cui al comma 1 è resa nell'esercizio della professione forense e la prestazione del collaboratore monocommittente deve ritenersi senza alcun carattere di rapporto di lavoro subordinato.

3. La presente legge non si applica alle pubbliche amministrazioni e al loro personale.

4. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto individuale più favorevoli per il collaboratore monocommittente.

Art. 2.

(Forma e contenuto del contratto)

1. Il contratto di collaborazione professionale tra il collaboratore monocommittente e il committente è stipulato in forma scritta, a pena di nullità, e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:

a) la durata, determinata o determinabile, del rapporto di collaborazione professionale;

b) il compenso e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento dello stesso stabiliti ai sensi dell'articolo 3;

c) la disciplina del rimborso delle spese di cui all'articolo 4;

d) il periodo di prova da stabilire nel termine concordato tra le parti. Durante tale periodo, il rapporto può essere risolto da entrambe le parti senza obbligo di preavviso, fatto salvo il diritto del collaboratore monocommittente alla percezione del compenso per le prestazioni effettuate;

e) la pattuizione di un congruo periodo di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso per entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 9. Resta

ferma la libertà delle parti di stabilire un rinnovo automatico del rapporto contrattuale con obbligo di preavviso dell'eventuale diniego da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza dello stesso.

2. Gli accordi verbali o quelli adottati in violazione delle disposizioni della presente legge sono sostituiti di diritto da accordi conformi alle disposizioni della medesima legge.

Art. 3.

(Compenso)

Il compenso corrisposto con cadenza periodica deve essere congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione professionale eseguita e comunque conforme ai criteri di determinazione e non inferiore ai parametri minimi stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, sentiti gli ordini forensi circondariali, e previo parere obbligatorio del Consiglio di Stato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nel caso sia prevista nel contratto una clausola che impone al collaboratore monocommittente di prestare la propria attività in modo esclusivo in favore del committente, dovrà essere stabilita, a pena di nullità della relativa clausola, una maggiorazione del compenso secondo misura e criteri fissati con il decreto di cui al comma 1.

Art. 4.

(Rimborso delle spese)

1. Il collaboratore monocommittente ha diritto al rimborso, per intero o in parte, delle spese per la formazione propedeutica al conseguimento e al mantenimento del titolo di avvocato specialista ai sensi dell'[articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247](#), quando tale formazione specialistica sia richiesta dal committente o sia con questi concordata.

2. Il collaboratore monocommittente ha, altresì, diritto al rimborso delle spese sostenute per eventuali incarichi afferenti al rapporto di collaborazione professionale e svolti su espressa richiesta e autorizzazione preventiva del soggetto committente.

Art. 5.

(Obblighi del collaboratore monocommittente)

1. Il collaboratore monocommittente si impegna a prestare la propria opera in via

continuativa e prevalente, secondo le modalità e le indicazioni strategiche concordate con il committente, anche verbalmente e per ogni singolo incarico, nell'interesse del cliente affidatogli dal committente e nel rispetto delle regole poste dal codice deontologico forense.

2. Durante la vigenza del contratto, il collaboratore monocommittente deve astenersi dall'assumere altri incarichi che possano determinare un conflitto con gli interessi delle parti assistite dal committente.

3. Fatta salva l'ipotesi in cui sia inserita nel contratto una clausola che imponga al collaboratore monocommittente di prestare la propria attività in modo esclusivo in favore del committente, il collaboratore monocommittente medesimo può assumere incarichi professionali da soggetti diversi dal committente con cui ha stipulato il contratto di cui alla presente legge, con obbligo di immediata comunicazione al committente. In tale caso il collaboratore monocommittente conserva i diritti previsti dalla presente legge.

4. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 determina la risoluzione di diritto del contratto secondo le modalità di cui all'[articolo 1456 del codice civile](#), con il conseguente venire meno di ogni obbligazione da parte del committente, salvo l'obbligo di corrispondere al collaboratore monocommittente il compenso dovuto per le prestazioni da questi eseguite.

Art. 6.

(Obblighi del committente)

1. Il committente si impegna a corrispondere al collaboratore monocommittente il compenso e il rimborso delle spese, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nonché dei tempi e delle modalità concordati nel contratto stipulato tra le parti.

2. Il committente si impegna, altresì, ad agevolare l'opera del collaboratore monocommittente in ogni fase dell'esecuzione del rapporto, anche mediante la messa a disposizione dei beni strumentali destinati all'attività professionale del committente stesso.

Art. 7.

(Obbligo di riservatezza)

1. Il collaboratore monocommittente è tenuto a non divulgare, in alcun modo, a soggetti terzi, anche successivamente alla cessazione del rapporto, i dati e le informazioni riguardanti gli atti, le pratiche e i nominativi dei quali entra in possesso nello svolgimento dell'incarico e inerenti all'attività del committente.

Art. 8.

(Patto di non concorrenza)

1. Durante la vigenza del rapporto contrattuale o all'atto della sua cessazione, le parti possono stipulare, in forma scritta, un patto di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del contratto, secondo le modalità dell'articolo 2596 del [codice civile](#), con la previsione dell'erogazione di un corrispettivo in favore del collaboratore monocommittente.

2. Il patto di non concorrenza di cui al comma 1 ha una durata che non può superare i tre anni e ha a oggetto l'obbligo di non sollecitazione dei clienti e degli altri collaboratori, nonché il divieto di utilizzazione delle informazioni apprese durante il rapporto di collaborazione relative all'attività e alla clientela del committente.

Art. 9.

(Recesso e preavviso)

1. Ciascuno dei soggetti contraenti può recedere dal contratto di collaborazione professionale di cui alla presente legge prima della scadenza del termine, dando un congruo preavviso nei termini e nei modi stabiliti dal contratto. Durante il periodo di preavviso ciascuna delle parti deve rispettare gli obblighi previsti dal contratto. Resta salvo il diritto di ciascuna parte di risolvere il contratto ai sensi dell'[articolo 1453 del codice civile](#).

2. Ai fini di cui al comma 1, si considerano congrui i seguenti periodi di preavviso:

a) per il recesso a opera del committente: un periodo non inferiore a tre mesi per i rapporti di durata fino a cinque anni e non inferiore a sei mesi per i rapporti di durata superiore a cinque anni;

b) per il recesso a opera dell'avvocato in regime di monocommittenza: i termini di cui alla lettera a) ridotti alla metà.

3. In caso di mancata comunicazione di cui all'articolo 5, comma 3, i termini di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo sono ridotti alla metà.

4. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 2 comporta l'obbligo della parte recedente di corrispondere un importo a titolo di indennità sostitutiva del periodo di preavviso.

5. Alla risoluzione o al termine del rapporto di collaborazione di cui alla presente legge, il collaboratore monocommittente non ha diritto alla percezione del trattamento di fine rapporto.

6. La normativa vigente in materia di

licenziamenti individuali e collettivi, comprensiva delle tutele poste a garanzia del lavoratore, non trova applicazione per i rapporti di collaborazione di cui alla presente legge.

Art. 10.

(Gravidanza, adozione, malattia e infortunio)

1. Nei casi di gravidanza, di adozione, di malattia e di infortunio con indisponibilità continuativa per un periodo non superiore a centottanta giorni, il rapporto contrattuale di cui alla presente legge rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo; durante tale periodo, il collaboratore monocommittente può essere sostituito dal committente con un altro avvocato. Le parti possono concordare per iscritto, al momento del verificarsi della maternità, dell'adozione, della malattia o dell'infortunio, la concessione di un ulteriore periodo di indisponibilità che non comporti il diritto di recesso da parte del committente.

2. Quando, decorso il termine di cui al comma 1, l'indisponibilità del collaboratore permanga, il committente può recedere con obbligo di corresponsione dell'indennità sostitutiva di cui all'articolo 9, comma 4.

3. In caso di gravidanza e di adozione, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.

4. In caso di malattie con indisponibilità non continuativa si applicano gli articoli 1463 e 1464 del [codice civile](#).

Art. 11.

(Oneri fiscali, previdenziali e assicurativi)

1. Il rapporto di collaborazione professionale del collaboratore monocommittente consiste in una prestazione d'opera intellettuale regolata dagli articoli 2222 e seguenti del [codice civile](#).

2. All'atto dell'erogazione del compenso o degli acconti, il committente opera come sostituto d'imposta provvedendo alle ritenute fiscali secondo la normativa vigente in materia ove lo imponga il regime fiscale del collaboratore monocommittente.

3. I compensi percepiti dal collaboratore monocommittente sono soggetti ai contributi previdenziali da versare alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. L'onere economico dei contributi previdenziali grava per un terzo a carico del committente e per due terzi a carico del collaboratore monocommittente, ma l'obbligo di versamento alla predetta Cassa compete per intero al medesimo collaboratore secondo le modalità e nei termini previsti con

apposito regolamento emanato dalla Cassa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Sui compensi erogati dal committente al collaboratore monocommittente non si applica il contributo integrativo previsto dall'articolo 18 del regolamento unico di previdenza forense, di cui alla delibera n. 3 del 21 febbraio 2020 del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, approvata con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 21 luglio 2020, di cui è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 dell'11 agosto 2020.

Art. 12.

(Libertà professionale)

1. Ai fini di cui alla presente legge, resta fermo quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della [legge 31 dicembre 2012, n. 247](#), e dall'[articolo 348 del codice penale](#).

Art. 13.

(Ulteriori disposizioni)

1. Il contratto di collaborazione professionale del collaboratore monocommittente è depositato, a cura delle parti contraenti, presso il consiglio dell'ordine degli avvocati ove le parti sono iscritte, il quale, su istanza congiunta delle parti medesime, può certificare la conformità del contratto rispetto ai requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla presente legge, inclusa l'effettiva congruità del compenso convenuto.

2. In caso di controversia tra il committente e il collaboratore monocommittente avente a oggetto l'interpretazione o l'applicazione di clausole contenute in un contratto certificato ai sensi del comma 1, la parte che intenda proporre domanda giudiziale deve preventivamente attivarsi per esperire un tentativo obbligatorio di mediazione.

Art. 14.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le prestazioni d'opera intellettuale del collaboratore monocommittente svolte durante il rapporto contrattuale con il committente valgono ai fini e agli effetti dell'ammissione al corso per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e del raggiungimento dei requisiti per l'acquisizione e per il mantenimento del titolo di avvocato specialista.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Governo provvede ad adeguare la normativa vigente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge.

3. La presente legge si applica anche ai rapporti di collaborazione professionale dei collaboratori monocommittenti instaurati prima della sua data di entrata in vigore. Le parti devono adeguare il contratto di collaborazione professionale alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore. In caso di mancato adeguamento del contratto entro il termine di cui al periodo precedente, al rapporto di collaborazione si applicano comunque le disposizioni della presente legge.